SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1363-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, e presentato al Senato l'8 agosto 1978, merita l'urgente e attento esame della nostra Assemblea.

Nell'opera di difesa dei lavoratori italiani all'estero, difficile e complessa quanto estesa e continua, il settore della sicurezza sociale è tra i più importanti.

L'Accordo su questi problemi, essenziali per la dignità e la giustizia, a volte vitali per lo stato di bisogno del lavoratore e dei suoi familiari, con un paese come il Canada, che ospita una delle più forti comunità della più recente nostra emigrazione (circa 500.000 italiani), è veramente una conquista degna di approvazione e di esaltazione.

Anche se non è esteso a tutti i problemi della sicurezza sociale e a tutto il territorio dello Stato canadese (la provincia del Quebec lo applica solo parzialmente; però le autorità quebecchesi stanno trattando con il nostro Governo) per le prerogative che l'ordinamento federativo riconosce ai singoli Stati componenti, l'Accordo è largamente favorevole alla grande maggioranza dei connazionali residenti in Canada.

Le prestazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e superstiti sono ordinate secondo i criteri più avanzati e aperti, nel rispetto delle conquiste più recenti della sicurezza sociale, per la soddisfazione dei diritti economici e morali dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

Tra le conquiste più significative:

1) la possibilità di conservare l'iscrizione ai regimi previdenziali italiani, per periodi di temporaneo lavoro;

2) il congiungimento e quindi la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei due Paesi ai fini del calcolo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;

3) il conteggio dei periodi di residenza in Italia per raggiungere il diritto al trasferimento della pensione di vecchiaia all'estero;

4) la totalizzazione dei periodi contributivi per l'ammissione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;

5) il riconoscimento di speciali considerazioni e ordinamenti per il personale statale, di navi o di aerei operanti nei due Paesi per ragioni di lavoro;

6) l'ordinamento più favorevole per maggiorazioni o assegni familiari, prestazioni ai superstiti, per i figli o per morte;

7) la semplificazione e la massima facilitazione sia per la richiesta e il conseguimento dei diritti riconosciuti, sia per il disbrigo del contenzioso;

8) la concessione di intese dirette con le province canadesi per la materia previdenziale, specialmente per gli infortuni sul lavoro, prima ostacolata dal Governo federale.

Per tutte le suesposte considerazioni, la Commissione affari esteri del Senato esprime il suo apprezzamento al Governo e chiede all'Assemblea l'approvazione del provvedimento che autorizza la ratifica e la esecuzione.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXV dell'Accordo stesso.